



**TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
ESECUZIONI IMMOBILIARI**

Il Giudice dell'esecuzione,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.3.2019

-letti gli atti ed esaminati i documenti presenti del fascicolo;

-ascoltate le parti;

-ritenuto che l'istanza di sospensione formulata con ricorso ex art 615 c.p.c. depositato in data 6.7.2018 e l'istanza di sospensione formulata con ricorso ex art 615 c.p.c. depositato in data 21.6.2018 devono essere esaminate congiuntamente

OSSERVA

I debitori esecutati hanno formulato istanza di sospensione della presente procedura esecutiva sulla base dei motivi di seguito indicati:

- 1) violazione dell'art 481 c.p.c. per non aver specificato il creditore nel pignoramento notificato in data 20.5.2015 che il termine di efficacia del precetto era sospeso per pendenza del giudizio di opposizione a precetto;
- 2) illegittimità dell'ordinanza di vendita emessa in data 22.6.2018 per non essersi il giudice dell'esecuzione pronunciato sull'istanza di sospensione già proposta dai debitori;
- 3) illegittimità della notifica dell'atto di precetto per omessa notifica del titolo esecutivo;
- 4) difetto di legittimazione attiva della Sagrantino Italy srl. per non aver provato l'effettiva presenza del credito azionato tra quelli oggetto della cessione a suo favore da parte della LSF;
- 5) prescrizione degli interessi successivi all'opposizione a precetto;
- 6) annullabilità del contratto di mutuo per vizio del consenso;
- 7) carattere usurario degli interessi convenzionali e moratori previsti nel contratto di mutuo ;
- 8) violazione del divieto di anatocismo nel calcolo degli interessi di mora;



Si è costituito in giudizio il creditore opposto chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione, stante l'infondatezza del ricorso come dimostrato dalla circostanza che i medesimi motivi di opposizione all'esecuzione sono stati già proposti nei seguenti giudizi:

- Causa Tribunale di Roma R.G. 34351/01, Sezione 9^a, Giudice Dott. Muscolo volta all'ottenimento della nullità del titolo azionato nella presente procedura esecutiva immobiliare definito con sentenza di rigetto n. 4095/13 (doc. 1 memoria);
- Giudizio di appello Corte di Appello di Roma R.G. 2561/14 sez. II^a dott. Puoti avverso la sentenza n. 4095/13 definito con sentenza di conferma del provvedimento impugnato n. 602418 (doc. 2 memoria);
- Giudizio di opposizione a precetto Tribunale di Roma R.G. 78896/14 Giudice Dott.ssa d'Ambrosio definito con sentenza n. 20146/18 che ha rigettato l'opposizione(doc. 3 memoria)

I motivi indicati con i numeri 1, 2 e 3 sono qualificabili come opposizione all'esecuzione ex art 617 c.pc. e rispetto ad essi non emerge il *fumus boni iuris* di fondatezza idoneo a giustificare la sospensione dell'esecuzione ex art 624 c.p.c.

I motivi n 1 e 3 avrebbero dovuto essere proposti nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento , avvenuta in data 20.5.2015, per tale ragione la proposizione con i ricorso sopra citati appare tardiva.

Quanto al motivo n 2 , si evidenzia che l'art. 569 c.p.c prevede come termine ultimo per la presentazione dell'opposizione ex art 615 c.pc. l'udienza in cui si tiene la vendita, ma non anche un obbligo del giudice dell'esecuzione di pronunciarsi sull'istanza di sospensione prima di disporre la vendita, potendo la sospensione intervenire anche in seguito.

Gli ulteriori motivi di ricorso devono, invece, essere qualificati come opposizione all'esecuzione in quanto contestano l'esistenza o la quantificazione del credito per cui si agisce esecutivamente.

Sussiste un *fumus* di fondatezza relativamente al motivo n. 4 attinente al difetto di prova della titolarità del credito azionato in capo alla SAGRANTINO Italy s.r.l.

Il creditore opposto si è limitato a depositare nel presente giudizio soltanto un estratto non leggibile della Gazzetta Ufficiale dal quale emergerebbe la cessione del credito da LSF Finance a SAGRANTINO Italy S.r.l. e non ha depositato il contratto di cessione. Allo stato degli atti non può pertanto verificarsi l'avvenuta cessione del credito.

L'incertezza relativa alla titolarità del credito non può essere superata neanche dalla lettura delle sentenze allegata alla memoria difensiva del creditore opposto. Seppur in entrambi i giudizi l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva della SAGRANTINO ITALI SRL era stata già formulata e rigettata, da un lato le motivazioni sul punto si limitano ad un generico riferimento alla "documentazione in atti" non visibile nel presente fascicolo e dall'altro non è dato sapere e le suddette decisioni abbiano acquisito autorità di cosa giudicata o siano oggetto di impugnazione, in quanto nulla le parti hanno dedotto in merito.

Considerato che il creditore cessionario che agisce per ottenere il pagamento del credito ceduto ha l'onere di provare avvenuta cessione del credito (cfr da ultimo Cas Sez. 2 - , Sentenza n. 18016 del 09/07/2018), in assenza di tale prova in atti si ritiene sussista un *fumus* di fondatezza del motivo n 4 di opposizione idonea a giustificare la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art 624 c.pc., senza necessità di esaminare gli ulteriori motivi che risultano assorbiti.



Le spese di lite, considerato l'accoglimento dell'istanza di sospensione solo per uno dei motivi proposti nel ricorso depositato il 21.6.2018 e il mancato accoglimento dell'istanza in relazione ai motivi di opposizione agli atti esecutivi contenuti nel ricorso del 6.7.2018, le spese della presente fase del giudizio devono essere compensate ai sensi dell'art. 92 c.p.c.

Il giudice dell'esecuzione

Visto l'art 624 c.p.c

SOSPENDE l'esecuzione

SPESE compensate

ASSEGNA termine di 40 giorni per l'introduzione del giudizio di merito, dal momento in cui il presente provvedimento acquista carattere di definitività

Si comunichi alle parti e al professionista delegato

Il G.E.:

Dott.ssa Alessandra Dominici

